

STATUTO

**DELL'OPERA PIA
CASA DI OSPITALITA'**

“A. MANGIONE”

- ALCAMO -

S T A T U T O
DELL'OPERA PIA CASA DI OSPITALITA' A. MANGIONE

A L C A M O

TITOLO I

ORIGINI - SCOPI - MEZZI

ART.1

ORIGINI

L'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione, con sede in Alcamo, trae le sue origini dalla scheda testamentaria del fu Signor DR. Antonino Mangione in data 14.5.1811, depositata agli atti del notaio Gaspare La Colla di Alcamo.

L'Ente, con R. D. del 16.12.1897 (Re Umberto I°), è stato eretto Ente Morale e successivamente con provvedimento n° 838 del 12.11.1987 dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali è stato riconosciuto quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

ART.2

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

La nuova denominazione dell'Ente, che prima era chiamato Ricovero di mendicizia Mangione, successivamente modificato in Opera Pia Casa di Ospitalità per Indigenti "A.Mangione", è la seguente:Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione".

ART.3

NATURA GIURIDICA

L'Opera Pia Casa di Ospitalità "A. Mangione" è una



Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
ai sensi della legge del 17.7.1890 n°6972.

ART.4

SEDE ED UFFICI

La sede legale ed amministrativa dell'O.P. è stabilita in
Alcamo nei locali di Corso 6 Aprile n°335.

L'attività istituzionale viene espletata nei locali siti
in Alcamo Via Florio 44 (Casa di Riposo per anziani
A.Mangione) e Corso dei Mille 163 (Centro Diurno per anziani
Vincenzo Ippolito).


Resta salva la facoltà di esercitare l'attività
istituzionale presso altre strutture e di trasferire gli
uffici amministrativi presso le sedi assistenziali.

ART.5

SCOPI E FINALITA'

L'Opera Pia ha per scopi:

- a) di provvedere, compatibilmente con tutte le proprie
rendite, all'accoglimento gratuito o parzialmente gratuito
(se in presenza di eventuali indennità, pensioni o
vitalizi) di anziani di ambo i sessi che siano inabili al
lavoro proficuo in conformità degli artt.277 e 278 del
R.D. 6 maggio 1940, n°365 e/o che non abbiano parenti
(art.438 C.C.) obbligati per legge a prestare gli alimenti
e/o in grado di provvedere ad essi (così come espressamente
voluto dal Dr. Mangione nel suo testamento).

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. Mangione'. The stamp is faint and mostly obscured by the ink.

- b) di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di persone di ambo i sessi, siano essi a carico di Amministrazioni Pubbliche, di familiari o solventi in proprio.
- c) di provvedere all'attivazione di nuovi servizi a favore di soggetti meno abbienti, anche attraverso la creazione di nuove strutture (residenze sanitarie assistenziali, casa albergo, casa protetta, assistenza domiciliare, comunità alloggio).
- d) di provvedere all'assistenza, accoglienza, mantenimento di ragazze madri, minori, extracomunitari, disabili, recupero di tossico-dipendenti e minori a rischio.
- e) offrire l'opportunità, a soggetti traumatizzati, portatori di handicap e persone con postumi invalidanti di usufruire dei servizi di terapia riabilitativa e fisiatrica in locali appositamente allestiti e di personale qualificato, attraverso anche specifiche convenzioni tra l'Opera Fia e le AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti.
- f) di organizzare seminari di studi, convegni e tavole rotonde e corsi di aggiornamento per gli operatori del settore sulle tematiche relative ai soggetti ed ai servizi che l'Ente si prefigge come finalità, nonché l'organizzazione e gestione di corsi di formazione



professionale all'interno delle proprie strutture per i quali all'uopo saranno inoltrate domande di finanziamento agli enti pubblici e privati.

Ai predetti corsi potranno accedere sia gli assistiti di cui al precedente punto d), che tutti i soggetti indicati nella normativa che regola la materia dei corsi di formazione professionale.

Per il miglior raggiungimento delle proprie finalità l'Opera Fia può sottoscrivere accordi di programmi e convenzionarsi con altre IPAB o Enti pubblici o privati non aventi scopi di lucro, nonché stipulare convenzioni con congregazioni religiose.

I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti.

L'Ente inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "ALCARO" at the bottom and some illegible text around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

ART.6

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA'

L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.

Le modalità di ammissione e di funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabilite in appositi regolamenti interni.

L'Ente favorisce, inoltre, l'apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato nell'ambito delle attività di cui all'art.5.

L'Ente, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha autonomia statutaria e finanziaria.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti, garantendo comunque l'accesso all'assistenza religiosa.

ART.7

NORME DI ACCOGLIMENTO

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento saranno fissate da appositi regolamenti interni e, in ogni caso, non potranno essere accolte persone affette da malattie contagiose.

ART.8

MEZZI

Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate



direttamente od indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Opera Pia provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti:

- a) dalle rendite del patrimonio;
- b) da proventi vari, quali oblazioni destinate ad immediata erogazione;
- c) da rette e contributi corrisposti da parte di Enti pubblici e privati a seguito di convenzioni riguardanti i servizi e gli interventi di cui al precedente art.5;
- d) da ogni altro provento in conto capitale e/o spese di gestione destinato alla creazione e funzionamento di servizi socio - assistenziali da disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART.9

ORGANI E FUNZIONI

Sono organi dell'Opera Pia:

- A) Di Amministrazione e di indirizzo:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente;



B) Di gestione;

- Il Dirigente - Segretario - Direttore;

C) Di controllo;

- Revisore dei conti.

ART.10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'O.P. è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente ed è nominato con provvedimento dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

I componenti, di provata esperienza e competenza, sono designati:

Uno dal Sindaco di Alcamo;

Uno dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali;

Uno dal Prefetto di Trapani;

Uno dal consiglio di amministrazione dell'A.U.S.L. della Provincia di Trapani, nella persona di un medico;

Uno dalla Curia Vescovile di Trapani.

A carico dei soggetti designati non devono sussistere situazioni di incapacità, ineleggibilità, incompatibilità ed indegnità di cui alla legge 17.7.1890 n°6972, art.11 e



art.2 della legge 7.10.1947, n°1058 ed in particolare riferiti all'art.10 della l.r. 24.6.1986, n°31 nonché l'eventuale esistenza di situazioni riconducibili ai contenuti della legge 642 del 13.9.1982, pena la decadenza.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima riunione.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e non possono ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o decaduto per qualsiasi altra causa, resta in carica tanto quanto sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.


Il consiglio di amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal C. di A., che ne dà immediata comunicazione sia all'Ente che ha proceduto alla sua designazione che all'Assessorato Regionale EE.LL. per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.



Il Presidente, altresì, dovrà avviare le procedure di rinnovo del consiglio di amministrazione entro il 45° giorno antecedente la scadenza naturale del consiglio medesimo.

Nel caso di decadenza del consiglio di amministrazione per fatti non dipendenti dalla volontà degli stessi componenti, il Segretario dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale per gli Enti Locali affinché possa disporre gli adempimenti di propria competenza.

ART.11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare il consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli Statuti ed i Regolamenti dell'Ente;
- b) i Bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed i Conti consuntivi;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) la stipulazione di convenzioni, la costituzione e la modificazione di forme associative;



- e) l'autorizzazione alla contrazione di mutui, prestiti e/o anticipazioni di cassa;
- f) le spese che impegnino i bilanci per più esercizi;
- g) gli acquisti, permuta, alienazioni e contratti di comodato riguardanti beni immobili e mobili;
- h) nomina dei componenti commissioni giudicatrici dei concorsi;
- i) assunzioni straordinarie;
- l) nomina il revisore dei conti;
- m) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- n) la pronuncia della decadenza dei consiglieri ai sensi dell'art.10 del presente Statuto;
- o) ogni altro argomento di cui al primo comma del presente articolo.
- p) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;

Fermo restando la collegialità delle funzioni deliberative, il consiglio ha facoltà di demandare compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Le deliberazioni in ordine agli atti determinati ai sensi del comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti le sole variazioni di bilancio, da adottarsi dal Presidente e da



ALCAMO

sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta e, comunque, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.12

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente o, nei casi previsti, dal Segretario dell'Ente, entro dieci giorni dalla notifica del Decreto Assessoriale di costituzione dello stesso.

Il C. di A., nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente.

Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 30 Dicembre 1923, n°2841 e dell'art. 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n°257; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'autorità regionale. In questi casi il Presidente deve convocare il consiglio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente.



Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, così come previsto dal C.C., che deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordina del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno tre componenti del Consiglio; il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.



ART. 13

RIMBORSO SPESE

Ai componenti del C. di A. residenti fuori il comune di Alcamo vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e le indennità di missione previste dalla legge.

I suddetti rimborsi vengono corrisposti anche ai componenti del C. di A. per le trasferte effettuate per conto dell'O.P..

ART.14

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Ente, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

In particolare:

- a) Cura i rapporti con Enti ed altre autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute;
- c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
- d) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di

competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso;

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

ART.15

IL VICE PRESIDENTE

Viene eletto dal C. di A. nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Espleta le funzioni proprie del presidente in caso di impedimento, assenza dello stesso limitatamente alla ordinaria amministrazione.

ART.16

DIRIGENTE - SEGRETARIO - DIRETTORE

Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con le funzioni previste dalla legge 6972/1890 ed i relativi regolamenti di attuazione.

E' garante della legittimità degli atti posti in essere dal C. di A. ed espleta le mansioni proprie della qualifica meglio indicata nel mansionario dell'O.P.

ART.17

REVISORE DEI CONTI

Il revisore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per tutta la durata del mandato del C. di A.



Può essere nominato revisore un ragioniere o un Dr. commercialista di provata esperienza, iscritto all'Albo dei revisori contabili istituito con D. Lgs. n°88/1992.

Il revisore, inoltre, deve possedere i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, per i casi di incompatibilità si fa espresso rinvio all'art.2399 del C.C..

L'incarico di revisore può essere revocato dal consiglio di amministrazione per gravi inadempienze che possano pregiudicare l'attività gestionale dell'O.P..

Le funzioni proprie del revisore sono quelle previste per i revisori dei conti degli Enti Locali.

Allo stesso, per l'espletamento del mandato, viene corrisposto un compenso annuo lordo pari al 30% del compenso attribuito ad un componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Alcamo, oltre IVA che rimane a carico dell'Ente.

TITOLO III

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART.18

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'organizzazione dei servizi è improntata ai criteri di economicità, speditezza, nonché efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa rispondente al pubblico interesse.

Ai fini di una maggiore incisività dell'azione posta in essere dall'O.P., gli uffici amministrativi, in collegamento



[Handwritten signature]

anche attraverso interconnessione, mediante sistemi informatici, con le sedi assistenziali, collaborano per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nell'esclusivo interesse e tutela di tutti gli ospiti dell'O.P., rispettando le norme di riservatezza e segretezza di cui all'art.24 della legge n°241/90 e successive modifiche ed integrazioni.


Nell'espletamento dei servizi dovrà essere costantemente assicurato il pieno soddisfacimento delle esigenze dei soggetti destinatari, mediante l'elementare fruibilità dei servizi stessi.

Ai fini di una migliore regolamentazione dei servizi relativi alle finalità di cui al presente statuto e più precisamente quelle indicate al Titolo I° Art.5, saranno adottati appositi provvedimenti che regoleranno le modalità di erogazione degli stessi, nel rispetto degli standards strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente.

ART.19

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per l'erogazione dei servizi contemplati nel presente Statuto l'O.P. può utilizzare, oltre al personale di ruolo, volontari, associazioni di volontariato, congregazioni religiose, cooperative sociali che perseguono lo stesso fine statutario, obiettori di coscienza, nonché conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza e competenza, conformemente alle disposizioni legislative



vigenti.

Altresi, possono essere utilizzati soggetti anche a tempo parziale o determinato, che la legge o regolamenti gli riconoscano l'idoneità all'espletamento del servizio.

Possano, inoltre, essere utilizzati soggetti che partecipano a progetti od iniziative finalizzate alle attività socio - sanitarie e comunque entro i limiti delle finalità statutarie, istituiti da Enti pubblici statali, regionali e territoriali.

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

ART.20

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria e Cassa viene espletato da un Istituto di Credito presente con almeno uno sportello nella città di Alcamo.



Il predetto servizio è regolato da apposito contratto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Relativamente alla regolamentazione del servizio di tesoreria e di cassa si fa espresso rinvio alle norme di contabilità di Stato ed a quelle di cui al R.D. del 5.2.1891 n°99, nonché alle disposizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto dall'O.P. e dell'Istituto di credito.

ART.21

SERVIZIO DI ECONOMATO

Il servizio di economato è svolto secondo le istruzioni e modalità contenute nel regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.22

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del decreto regionale di approvazione.

ART.23

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti, nonché, le norme contenute nel codice civile.

SECRETARIO
(Dott. MARIO FERRABA)

Mario Ferraba



IL COMITATO REGIONALE
(Dott. G. G. G. G.)

G. G. G. G.

79/GR v/s. a.
1390
27/04/00

Al 7/05/00

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE



- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 17.7.1890, n. 6972;
- VISTO il D.P.R. n. 636 del 30.8.1975;
- VISTO i commi 25 e 26 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa di decisione e di controllo;
- VISTA la Legge n. 10 del 27.4.1999;
- VISTA la deliberazione n. 55 del 28.3.99 con la quale il Commissario Regionale Dr. Carlo Turriciano nominato con D.A. n. 2391 del 23.10.1998 dell'O.P. "A. Mangione" di Alcamo, ha approvato un nuovo statuto;
- CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Alcamo, appositamente interpellato con nota assessoriale n. 9113 del 27.10.99, non avendo espresso entro il prescritto termine di 30 gg. alcun parere, è da considerarsi assenziente ai sensi dell'art. 62 della Legge 6972/1890;
- RITENUTO il nuovo statuto meritevole di approvazione;
- SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali;

DECRETA

Art. 1) E' approvato il nuovo statuto dell'O.P. "Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo, composto da n. ventitrè (23) articoli, con allegato all'atto deliberativo n. 55 del 28.3.1999 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessore per gli Enti Locali, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale in conformità al disposto della legge n. 20/94 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 27 MAR. 2000

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
ON. ALVARO BARBAGALLO

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE

ON. LE ANGELO CAPORICASA

COMUNE DI ALCAMO
UFFICIO MESSI
Si dichiara che il presente atto viene pub-
blicato all'Atto Comunale di questa Città
dal 27/04/00 al 07/05/00
VISTO
SEGRETERIA GENERALE (Dr. Vincenzo Licata)
MESSO COMUNALE NOTIFICAT
(Artale Alessandra)
8 MAG. 2000



PER COPIA CONFORME
L'Assessore
[Handwritten signature]